

M.G.H.
M. GH

Csm Roma 07/03/2018
Protocollo P 4097/2018

B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Ill.mo sig. Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 35/VA/2016 per la Ottava Commissione – Pratica num. 855/VV/2016 per la Settima Commissione.

Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 febbraio 2018, ha adottato la seguente delibera:



M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

“PRIMA RISOLUZIONE SULLA NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALLA MAGISTRATURA ONORARIA.

1. Premessa. - 2. Le nuove competenze della Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario.
 - 2.1. I quesiti posti dai Consigli Giudiziari. - 2.2. Il parere dell'Ufficio studi del Consiglio. - 2.3. Le competenze della sezione autonoma. - 3. Le attività che possono essere affidate ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari. - 3.1. Limiti e modalità di impiego dei GOP in sede collegiale e monocratica: supplenza e sostituzione. - 3.2. La costituzione dell'Ufficio per il processo presso la Sezione Gip/Gup. - 3.3. Il regime vigente per i magistrati onorari nominati prima del 15 agosto 2017. Il compenso per i Gop assegnati all'Ufficio per il processo nel primo quadriennio. - 3.4. L'attribuzione degli affari nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. - 3.5. Il divieto di delega degli affari civili ai VPO: proposta al Ministro della Giustizia di modifica legislativa. - 4. L'istituto della applicazione dei magistrati onorari. - 5. Il tema delle incompatibilità. - 5.1. Linee essenziali della disciplina in tema di incompatibilità. - 5.2. I quesiti e le relative risposte.

1. Premessa.

La disciplina relativa alla magistratura onoraria è stata oggetto di una radicale rivisitazione da parte del legislatore con la legge 28 aprile 2016, n. 57 (*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*), alla quale sono seguiti i decreti legislativi relativi alla disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari e del procedimento di conferma nell'incarico per i giudici onorari di pace (D.lgs. 31 maggio 2016, n. 92), nonché inerenti la riforma organica della magistratura onoraria e la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio (D.lgs. 13 luglio 2017 n. 116).

Il Consiglio, in relazione a tali incisivi interventi, ha già provveduto, con più circolari e delibere, ad integrare la normativa primaria, in relazione al coordinamento da parte del presidente del tribunale dell'ufficio del giudice di pace ed ai compiti affidati ai magistrati ausiliari del presidente¹, al regime delle applicazioni dei giudici di pace², alla procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio³, nonché in ordine alla elezione dei componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari dei consigli giudiziari⁴ ed al regime delle incompatibilità⁵.

Le prime applicazioni della riforma, fortemente innovativa, sollecitano la presente risoluzione, che pone in forma sistematica le risposte ai quesiti posti *medio tempore* dai dirigenti degli uffici giudiziari e dalle sezioni autonome dei consigli giudiziari, su plurimi temi, anche al fine di anticipare, per quanto possibili, ulteriori quesiti e dubbi applicativi della disciplina ora in vigore.

I temi oggetto dei successivi approfondimenti riguardano la definizione delle competenze della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, le modalità di impiego dei magistrati onorari nell'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, la declinazione del tema delle incompatibilità.

2. Le nuove competenze della Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario⁶.

¹ Si rinvia alle delibere in data 18 maggio 2016 (prot. CSM n. P-9507/2016 del 19 maggio 2016), 21 settembre 2016 (prot. CSM n. P-18233/2016 del 27 settembre 2016), 1 giugno 2016 (prot. CSM n. P-10780/2016 dell'8 giugno 2016) e 27 luglio 2016 (prot. CSM n. P-16364//2016 del 1° agosto 2016).

² Si rinvia alla circolare del 5 ottobre 2016 (prot. CSM n. P-18963/2016 del 10 ottobre 2016) ed alla delibera in data 28 luglio 2016 (prot. CSM n. P-16349/2016 del 1° agosto 2016).

³ Si rinvia alla circolare del 28 luglio 2016 (prot. CSM n. P-16372/2016 del 1° agosto 2016) ed alle delibere del 1° giugno 2016 (prot. CSM n. P-10353/2016 del 1° giugno 2016) e 8 giugno 2016 (prot. CSM n. P-10789/2016 dell'8 giugno 2016).

⁴ Si rinvia alla risoluzione del 13 luglio 2016 (prot. CSM n. P-13844/2016 del 13 luglio 2016) ed alle delibere del 28 luglio 2016 (prot. CSM n. P-16228/2016, n. P-16230/2016 e n. P-16232/2016 del 29 luglio 2016).

⁵ Si rinvia sul punto alla circolare del 15 novembre 2017 (prot. CSM n. P-20193/2017 del 17 novembre 2017).

⁶ Il paragrafo contiene la risposta ai quesiti prat. nn. 35/va/2016, ad essa riunita la prat. 45/va/2016, 1/va/2017, 6/va/2017, formulati nella seduta del 21.9.2016 dal Consiglio giudiziario di Brescia, nella seduta del 19.10.2016 da una componente della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di Catanzaro, nella seduta del 9.11.2016 dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di Salerno, nonché nella seduta del 11.10.2016 dal Consiglio giudiziario di Torino.



M. GH

<i>Csm</i>	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

Il Decreto legislativo n. 92 del 2016⁷ disciplina l'istituzione nel consiglio giudiziario della sezione autonoma per i giudici onorari di pace ed i viceprocuratori onorari. La sezione autonoma ha alcune prime competenze in tema di *status* del magistrato onorario, secondo previsione di legge, vale a dire in tema di procedura di concorso per titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, di ammissione, organizzazione e coordinamento del tirocinio, di proposta e formazione della conseguente graduatoria, nonché in tema di conferma, sospensione, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari relativamente al magistrato onorario.

Altre competenze afferiscono invece l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace, oltre che, se previsto dalla legge, in merito alle determinazioni organizzative della attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, con l'eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).

2.1. I quesiti posti dai Consigli Giudiziari.

In relazione alle prime applicazioni della nuova disciplina che delinea le competenze ordinamentali della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, sono stati proposti alcuni quesiti che richiedono e favoriscono una prima ricostruzione in merito alla disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 92 del 31 maggio 2016.

In primo luogo si è affermato che le competenze assegnate dal d.lgs. n. 92/2016 alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario *"lasciano aperti alcuni interrogativi oggi senza soluzione univoca"*⁸. Infatti l'art. 3 del d.lgs. n. 92/2016 (che ha modificato l'art. 10 del d.lgs. n. 25/2006), nel prevedere la competenza della Sezione autonoma *"sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dei Tribunali relativi ai giudici onorari e sulle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari nelle Procure della Repubblica"*, esclude espressamente *"le materie di cui all'articolo 7 bis dell'ordinamento giudiziario"*; tuttavia, tale esclusione, se intesa in un'accezione letterale ed assoluta, precluderebbe qualsiasi intervento della Sezione autonoma *"anche su provvedimenti quali l'applicazione del giudice onorario ad una od un'altra sezione che incidono profondamente sullo status (ed anche sul compenso) del magistrato"*. Per ovviare a tale conclusione, ritenuta irragionevole, il Consiglio giudiziario di Brescia chiede quindi se, *"su provvedimenti relativi ai magistrati onorari che comunque incidono sulla complessiva organizzazione di Tribunali e Procure"*, sia possibile convocare *"congiuntamente"* il Consiglio giudiziario e la Sezione autonoma.

Altro profilo evidenziato ha ad oggetto la circostanza che l'esclusione delle *"materie di cui all'articolo 7 bis dell'ordinamento giudiziario"* dalle competenze della Sezione autonoma, attribuendo a quest'ultimo organo la competenza soltanto sui provvedimenti organizzativi degli uffici del giudice di pace, svilirebbe il ruolo dei componenti della sezione autonoma che siano giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari (*"... permettere al giudice di pace di poter partecipare alle decisioni che riguardano le tabelle degli uffici del giudice di pace e non permettere al giudice onorario di tribunale di partecipare alle decisioni che riguardano le tabelle degli uffici giudicanti di tribunale è altamente discriminatorio e irragionevole"*)⁹.

Analoghi rilievi interpretativi e sistematici sono stati sottoposti al Consiglio da altri organi del governo autonomo (*"... è evidente che la normativa, allo stato, appare illogica e irragionevole, dal momento che attribuisce alla sezione autonoma la competenza solo sui provvedimenti organizzativi ... degli uffici di giudici di pace"*)¹⁰.

2.2. Il parere dell'Ufficio studi del Consiglio.

⁷ L'art. 3 del citato d.lgs. n. 92/16 modifica l'art. 10 del d.lgs. n. 25/16 nel senso indicato nel testo.

⁸ Così il Consiglio giudiziario di Brescia.

⁹ Così il Consiglio giudiziario di Catanzaro.

¹⁰ Così la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di Salerno e il Consiglio giudiziario di Torino.

M.G.H.
M. GH

<i>Csm</i>	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

L'Ufficio studi del Consiglio, interpellato dall'Ottava Commissione, ha reso parere - n. 360/2016 in data 19.12.2016 - nel quale, dopo ampia ricostruzione del contesto normativo applicabile, ha affermato che:

- *“alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 3, 1° e 2° comma, d.lgs. n. 92/2016 e 7 bis, 1° e 2° comma, r.d. n. 12/1941, deve quindi intendersi recisamente esclusa una specifica competenza della Sezione autonoma in tema di tabelle organizzative degli uffici giudiziari, pur nell'ipotesi in cui vengano in discussione questioni afferenti l'assegnazione alle singole sezioni di magistrati onorari e, segnatamente, di ex Got e di Vpo”;*

- quando si discute di questioni relative all'assegnazione alle singole sezioni dei magistrati onorari, potrebbero astrattamente tenersi sedute del Consiglio giudiziario aperte ai componenti della Sezione autonoma soltanto se tale possibilità sia espressamente prevista dal regolamento interno dell'ente;

- tali eventuali norme regolamentari potrebbero però contrastare con la normativa primaria sopra riportata, tenendo conto che la potestà regolamentare dei Consigli giudiziari *“può esplicarsi... nei soli ambiti dell'azione amministrativa... non espressamente disciplinati da normativa di rango primario”;*

- le norme regolamentari dei singoli Consigli giudiziari potrebbero invece prevedere *“che sia comunicato ai menzionati componenti l'ordine del giorno delle anzidette sedute in funzione meramente conoscitiva”.*

2.3. Le competenze della sezione autonoma.

Il decreto legislativo n. 116/2017, entrato in vigore il 15 agosto 2017, dispone che:

- la proposta di **organizzazione degli uffici del giudice di pace** è formulata dal presidente della Corte, *“sulla base della segnalazione del presidente del Tribunale”*, seguendo il *“procedimento di cui all'articolo 7 bis dell'ordinamento giudiziario”*, sentendo però *“la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25”* (art. 8, comma 2)¹¹;

- l'assegnazione dei giudici onorari di pace **all'interno dell'ufficio per il processo del Tribunale** è disposta con il procedimento di cui all'art. 7 bis; la relativa proposta è trasmessa al Consiglio giudiziario che formula il proprio parere *“sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari...”* (art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017)¹²;

- per i criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace cui siano attribuiti procedimenti si richiama l'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario e nulla si dice in ordine alle competenze della sezione autonoma (art. 11, comma 4).

Tutto ciò premesso, ritiene il Consiglio, in sintonia con il parere dell'Ufficio studi, che il dettato legislativo impedisca soluzioni accrescitive delle competenze della sezione autonoma, come quella prospettata dal Consiglio giudiziario di Brescia.

La norma primaria di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 25/2006 è chiara nell'escludere dalle competenze della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario l'intera materia di cui all'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario, relativa alle *“tabelle degli uffici giudicanti”*. Tale esclusione trova spazio ed applicazione anche quando vengano in discussione questioni di diretto interesse per i giudici onorari di pace ché altrimenti la norma, tanto più in ragione della sua collocazione, sarebbe priva di senso. Si tratta di un'espressa scelta legislativa che il Consiglio non può certo disattendere.

Ragionando in termini più ampi, va rilevato che il legislatore ha invero inteso attribuire alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario dirette competenze in ordine allo *status* del magistrato onorario (nomina, conferma, procedimenti disciplinari ecc.) ed all'organizzazione degli uffici del

¹¹ E' evidente che il coinvolgimento della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario nel procedimento tabellare di cui in premessa impone una modifica della circolare sulle tabelle, ed in particolare della sezione II del capo II, come si legge nelle conclusioni della presente risoluzione.

¹² Vale qui lo stesso ragionamento di cui alla precedente nota.

M.G.H.
M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

giudice di pace; in talune specifiche ipotesi, ha poi inteso attribuire alla Sezione autonoma competenze meramente consultive sui provvedimenti di carattere organizzativo dei Tribunali e delle Procure della Repubblica.

Se quindi il legislatore ha inteso escludere del tutto la sezione autonoma dalla materia tabellare in ordine all'organizzazione del Tribunale, una previsione regolamentare di questo o quel Consiglio giudiziario che, per la stessa materia, preveda una competenza congiunta del Consiglio giudiziario e della Sezione autonoma, convocate simultaneamente, costituirebbe una violazione della norma primaria e, come tale, sarebbe illegittima.

Unica eccezione alla suddetta esclusione è quella sopra citata, relativa all'assegnazione dei giudici onorari di pace all'interno dell'ufficio per il processo: in questo caso il decreto legislativo n. 116/2017 prevede che su tale ambito della relativa proposta, formata secondo il procedimento di cui all'art. 7 bis cit., il Consiglio giudiziario formuli il proprio parere dopo aver sentito la Sezione autonoma. Si tratta di una previsione che non contrasta ma anzi concretizza il disposto di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 25/2006, il quale stabilisce che la sezione autonoma esercita le competenze ad essa assegnate dalle legge *"in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività ... dei giudici onorari di pace in Tribunale"*. La previsione non è di secondario rilievo, visto che l'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo, piuttosto che all'ufficio del giudice di pace, ha, per il magistrato onorario interessato, conseguenze professionali, organizzative ed economiche (cfr. art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017).

Non contrasterebbe invece con la norma primaria un'eventuale previsione regolamentare di un Consiglio giudiziario che stabilisse, anche cumulativamente, la comunicazione ai componenti della Sezione autonoma dell'ordine del giorno delle sedute in cui si discutano le questioni di cui all'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario di interesse per la magistratura onoraria o la facoltà, per i componenti della Sezione autonoma di assistere alle sedute del Consiglio giudiziario, senza però diritto di intervento o di voto. Tali eventuali previsioni, infatti, non limiterebbero l'esclusiva competenza del Consiglio giudiziario sulla materia di cui all'art. 7 bis ma, semmai, consentirebbero una più ampia conoscenza dei suoi lavori, anche tramite una sia pur attenuata pubblicità delle sue sedute.

Per completezza argomentativa, va infine precisato che alla Sezione autonoma, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017, viene solo trasmesso il provvedimento con il quale il Procuratore assegna i vice procuratori onorari all'ufficio di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 116/2017. In proposito la norma non prevede la formulazione di alcun parere, a differenza di quanto previsto esplicitamente nelle su indicate occasioni, ma solo un onere informativo nei confronti della sezione autonoma.

Pertanto il provvedimento di assegnazione dei VPO all'ufficio predetto verrà valutato dal Consiglio giudiziario, secondo le previsioni della legge primaria e della *"Circolare sulla organizzazione delle procure"* (delibera del 16 novembre 2017), se del caso come provvedimento attuativo ai sensi dell'art. 9 della predetta circolare o in occasione dell'esame del progetto organizzativo del Procuratore della Repubblica, anche nella parte d'interesse per i vice procuratori onorari¹³.

¹³ In proposito, è giunto un quesito formulato in data 31.1.2018 dal dott. A.I., vice procuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano. Con tale quesito l'interessato chiede al Consiglio *"di sapere se... i progetti organizzativi dell'attività dei vice procuratori onorari predisposti dal Dirigente dell'Ufficio debbano essere esaminati dal Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria o piuttosto dalla Sezione autonoma..."*. A tale quesito non può che darsi risposta nei termini indicati nel testo della presente risoluzione: poiché le modalità d'impiego dei vice procuratori, come la loro collocazione all'interno dell'ufficio, fanno parte del complessivo progetto organizzativo, il loro esame non potrà avvenire in modalità frammentaria ed isolata, ma dovrà essere compiuto unitamente all'esame dell'intero progetto organizzativo, il che radica la competenza in seno al Consiglio giudiziario. Non resta quindi che concludere che la norma di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 92/2016, nella parte in cui in via generale individua competenze della Sezione autonoma *"in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari"*, non ha ricevuto specifica concretizzazione da parte del successivo d.lgs. n. 116/2017.



M. GH

CSM	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

La competenza è quindi del solo Consiglio giudiziario in composizione ordinaria, perché la legge non prevede una specifica competenza della Sezione autonoma, laddove, ai sensi del già citato comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 92/2016, la sezione autonoma esercita *“le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari”*. Una diversa previsione, attribuita di competenze per altro non previste dalla legge, costituirebbe una marcata ed irragionevole asimmetria rispetto alla competenza esclusiva del Consiglio giudiziario, prevista dal legislatore in tema di progetti tabellari degli uffici giudicanti.

In sintesi, quindi, può affermarsi che:

- la sezione autonoma del Consiglio giudiziario non ha competenza ad esprimere pareri nella materia tabellare degli uffici giudicanti, salva l'ipotesi di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 116/2017;

- sarebbe illegittima una previsione regolamentare di un Consiglio giudiziario con la quale si preveda la competenza congiunta del Consiglio giudiziario e della Sezione autonoma nella materia tabellare;

- sarebbero legittime eventuali previsioni regolamentari di un Consiglio giudiziario volte, anche cumulativamente, a stabilire: la comunicazione ai componenti della Sezione autonoma dell'ordine del giorno delle sedute in cui si discutano le questioni di cui all'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario; la possibilità per gli stessi, come invero per qualsiasi altro magistrato interessato, di depositare osservazioni scritte; la facoltà, per i componenti della Sezione autonoma come per qualsiasi altro magistrato del distretto, di assistere alle sedute del Consiglio giudiziario, senza però diritto di intervento o di voto;

- la competenza esclusiva a valutare il progetto organizzativo del procuratore della Repubblica, anche nella parte di interesse dei vice procuratori onorari, è del Consiglio giudiziario.

3. Le attività che possono essere affidate ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari.

3.1. Limiti e modalità di impiego dei GOP in sede collegiale e monocratica: supplenza e sostituzione¹⁴.

Il Presidente del Tribunale di Napoli pone una serie di questioni relative alla interpretazione ed applicazione concreta di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 116 del 13 luglio 2017.

La prima afferisce ai presupposti, nella fase transitoria del primo quadriennio successivo alla approvazione del decreto, per la partecipazione dei magistrati onorari alla composizione dei collegi civili e penali del Tribunale. Specificamente il quesito ha ad oggetto la possibilità di destinare i GOP a comporre i collegi, in sostituzione del giudice mancante, in caso di vacanza del posto (ad esempio in caso ed in conseguenza di trasferimento ad altro ufficio).

Tale quesito consente al Consiglio di fare il punto sulla nuova normativa dettata in tema di supplenza così da chiarire anche quanto richiesto dal Presidente del Tribunale di Avellino in ordine alla sopravvenuta impossibilità di destinare i Gop in supplenza in caso di scopertura del posto a seguito del trasferimento di un giudice professionale.

Il Decreto Legislativo n. 116/2017 individua e specifica le distinte modalità di impiego della magistratura onoraria ed in particolare: quella consistente nella destinazione all'Ufficio per il processo, disciplinata dettagliatamente all'art. 10 del decreto; quella della assegnazione di singoli e specifici procedimenti disciplinata, nel dettaglio, dall'art. 11 del decreto, quella della destinazione

¹⁴ I temi affrontati nel paragrafo sono posti dalla nota n. 4375 del 27 settembre 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli (prot. CSM n. A-48487/2017 del 28 settembre 2017) avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo n. 116/2017 di riforma della Magistratura Onoraria. Quesiti in ordine ai limiti e alle modalità di impiego dei GOP”* e la nota n. 3558 prot. in data 18 settembre 2017 (prot. CSM n. A-46716/2017) del Presidente del Tribunale ordinario di Avellino avente ad oggetto: *“d.lgs. n. 116/2017 di riforma della magistratura onoraria. Quesito.”*.

M.G.H.
M. GH

<i>Csm</i>	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

alla composizione dei collegi dettata all'art. 12 del decreto ed ancora quella della destinazione in supplenza disciplinata dall'art. 13 del decreto in esame.

In particolare, tale ultima norma citata prevede che *nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.* Il testo della norma non pare lasciare alcun dubbio circa la inapplicabilità dell'istituto della **supplenza** a casi diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui la assenza o l'impedimento del magistrato professionale **siano da ricondurre a fattispecie temporanee**. Dunque, deve ritenersi senza dubbio escluso il possibile ricorso a tale modalità di utilizzo del magistrato onorario allorché l'assenza del magistrato professionale non sia temporanea, come ad esempio nei casi oggetto dei quesiti in esame in cui il magistrato professionale sia stato trasferito ad altra sede.

Tanto premesso deve rilevarsi come l'art. 30 del decreto 116/2017, avente ad oggetto la disciplina transitoria applicabile nel primo quadriennio, in combinato disposto con l'art. 32, individui i confini della deroga all'immediata applicazione della nuova disciplina di impiego dei GOP e preveda alcune peculiarità alle modalità di utilizzazione, limitatamente al primo quadriennio dall'entrata in vigore della norma, ivi comprese quelle relative alla destinazione a comporre i collegi, mentre nulla dica in tema di supplenza.

Rileva, allora, il Consiglio come l'assenza di una disciplina transitoria in tema di supplenza, imponga la immediata operatività di quanto disposto, sul punto, dall'art. 13 del decreto in esame con la conseguenza che il ricorso all'istituto della supplenza del Gop è possibile esclusivamente allorché si sia in presenza di *casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale*: in tal caso il Gop destinato in supplenza non subisce limitazioni nell'esercizio del potere decisionale, se non quelle proprie delle materie inibite ai magistrati onorari (art. 11) ovvero conseguenti alle indicazioni eventualmente ricevute dal titolare del ruolo al momento della designazione in supplenza.

Il Consiglio, per il diverso caso in cui si determini una vacanza in organico, ad esempio per effetto di un **trasferimento** e dunque in ipotesi di **assenza non temporanea** del giudice professionale, ha già chiarito con delibera Prot. n. P-21794/2017 del 6 dicembre 2017, rispondendo a un quesito, che *i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno continuare a trattare (e definire) i procedimenti che siano stati loro formalmente ed individualmente assegnati entro la data del 15 agosto 2017 (data anticipata dal legislatore al 30 giugno 2017 per le sole controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie). Inoltre, i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno trattare (e definire) anche nuovi procedimenti che non siano stati loro assegnati entro le suddette date purché non rientranti tra le materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo.*

In proposito è bene precisare che tali "nuovi procedimenti" sono sia le cause iscritte a ruolo dopo il 15 agosto 2017 sia quelle iscritte prima di tale data ma alla stessa data non ancora assegnate al magistrato onorario. Pertanto il concetto di "nuovi procedimenti" va inteso in chiave soggettiva ed estensiva, ossia come procedimenti "nuovi" per il magistrato onorario cui sono assegnati, anche se già pendenti nell'ufficio; una diversa interpretazione sarebbe contraria ad ogni logica e, sul piano sistematico, non terrebbe in considerazione la diversa formulazione utilizzata dal legislatore alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'art. 30, dove si discorre di "procedimenti civili e penali di nuova iscrizione".

Pare altrettanto opportuno precisare che non vi sono limiti quantitativi all'assegnazione di siffatti "nuovi procedimenti", con il risultato che, sempre e solo nel suddetto primo quadriennio,



M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

sarà possibile, nel rispetto della normativa secondaria fino ad ora esistente (le “deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura” cui si riferisce la lettera b del comma 1 dell’art. 30), assegnare ai giudici onorari anche un intero ruolo, pur non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 116/2017.

Per cui, allo stato, nelle ipotesi di assenza non temporanea dei magistrati professionali, come per il caso del tramutamento ad altra sede, è possibile, nel primo quadriennio dall’entrata in vigore della norma, fare ricorso alla assegnazione al Gop di un singolo o anche di più procedimenti, selezionati secondo criteri oggettivi¹⁵.

Con riferimento, invece, alla destinazione dei Gop alla **composizione dei collegi**, deve rilevarsi come l’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017 preveda che, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore, *i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all’art. 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.*

La circostanza che il legislatore delegato, nel prevedere le diverse ipotesi e modalità di utilizzo della magistratura onoraria, abbia dettato una specifica e peculiare ipotesi, relativa alla partecipazione dei GOP alla composizione dei collegi disciplinata dall’art. 11, autonoma ed ulteriore rispetto alle altre pure individuate e dunque, anche a quella della supplenza disciplinata dall’art. 13, consente di ritenere che il ricorso all’istituto della destinazione nei collegi non sia soggetto ai presupposti previsti per la sola supplenza di cui all’art. 13. Per la formazione dei collegi, quindi, è possibile ricorrere alla sostituzione del magistrato professionale con il GOP -fermi i soli limiti di materia di cui all’art. 30, comma 5, citato- anche per far fronte ad esigenze di scopertura di organico.

Quanto ai limiti, il Consiglio, con la delibera n. P-21794/2017 citata, ha già precisato che, *per il settore civile, i vecchi GOT non potranno comporre i collegi nella materia fallimentare e in quella trattata dalle sezioni specializzate (tra le quali non rientra la materia della famiglia, che non può considerarsi una sezione specializzata in senso tecnico), mentre per il settore penale il divieto riguarderà il Tribunale del riesame ed i reati di cui all’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., fermi i limiti alle predette preclusioni fissati nei commi 6 e 7 dello stesso art. 30.*

3.2. La costituzione dell’Ufficio per il processo presso la Sezione Gip/Gup.

Il presidente del Tribunale di Napoli pone uno specifico quesito in ordine alla possibilità di utilizzo dei magistrati onorari per la costituzione di un ufficio del processo presso la sezione GIP/GUP¹⁶.

Il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, all’art. 30, comma 1, lett. a) espressamente prevede che sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, il presidente del tribunale *può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace.*

Tale modalità di utilizzo del magistrato onorario consiste, in concreto, nello svolgimento di tutta una serie di attività preparatorie utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del

¹⁵ Nulla esclude, in teoria, l’assegnazione dell’intero ruolo al Gop a seguito del trasferimento del magistrato professionale, secondo quanto indicato nella richiamata delibera del 6 dicembre 2017: tale soluzione è però da assumere tenendo in conto i tempi di scopertura del posto del magistrato professionale e della doppia procedura di variazione tabellare, ovviamente necessaria oltre che al momento del subingresso del Gop anche in occasione del tramutamento del magistrato professionale di nuova destinazione, assegnatario del medesimo ruolo (cfr. art. 143 delle Circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019).

¹⁶ Nota n. 3960 in data 29 agosto 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli (Prot. CSM n. A-44494/2017 del 29 agosto 2017) avente ad oggetto: “Decreto Legislativo n. 116/2017 di riforma della Magistratura Onoraria. Eventuale costituzione dell’Ufficio per il processo presso la Sezione GIP/GUP.”. (Fasc. N. 46/VA/2017).

M.G.H.
M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

giudice professionale; il giudice onorario, in tali casi, potrà provvedere, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

La specificazione di tale modalità di utilizzo del giudice onorario di pace trova collocazione nel comma 10 dell'art. 10 del citato decreto legislativo che espressamente prevede che: *il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.* La norma precisa anche che *il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.*

Tanto premesso, rileva il Consiglio come le disposizioni citate, nel prevedere e disciplinare le modalità di utilizzo del giudice onorario di pace nell'ambito dell'ufficio per il processo, non pongono alcun limite con riferimento all'ipotesi di utilizzo dei magistrati onorari per la costituzione di un ufficio del processo anche presso la sezione GIP/GUP.

Una ulteriore conferma a tale assenza di limitazioni si ricava anche dalla lettura dell'art. 11 del decreto in esame. Tale norma, infatti, rubricata *assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali*, espressamente, al comma 6, lettera b statuisce che *non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: per il settore penale:*

- 1) *i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;*
- 2) ***le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;***
- 3) *i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;*
- 4) *i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.*

In definitiva il Legislatore allorquando ha voluto individuare delle limitazioni con riferimento all'esercizio di determinate funzioni, compiti, attività da parte dei Gop lo ha fatto espressamente. Con riferimento allo specifico settore Gip/Gup, dunque, ha inteso escludere solo l'eventualità che i magistrati onorari possano esercitare *"le funzioni di Giudice per le indagini preliminari e di Giudice dell'udienza preliminare"*, ma non anche l'eventualità che questi possano entrare a far parte dell'ufficio del processo eventualmente costituito anche presso l'ufficio Gip/Gup.

Allo stato, pertanto, l'esame complessivo della novella legislativa in esame ed in particolare il combinato disposto delle disposizioni citate non esclude la possibilità di ricorrere alla costituzione di un ufficio per il processo presso la Sezione Gip/Gup nella quale i Giudici Onorari siano chiamati a svolgere attività quali ad esempio: la redazione delle minute dei decreti penali, dei decreti di archiviazione, di sentenze ex art 129 c.p.p., l'esame degli atti relativi a procedimenti seriali aventi ad oggetto i c.d. affari semplici, le ricerche giurisprudenziali relative a procedimenti più complessi.

Quanto alle esigenze di riservatezza, che evidentemente dovranno essere salvaguardate ed a cui dovrà prestarsi particolare attenzione nei casi in cui si dovesse costituire un ufficio per il processo presso la Sezione Gip/Gup, si ritiene che ai magistrati onorari possano essere estese tutte le limitazioni e le cautele già previste per gli stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 e per i tirocinanti ex art. 37 D.L. 98/2011.

In ogni caso, per i giudici onorari addetti all'ufficio del processo nel settore Gip/Gup, non può che prevedersi l'applicazione degli stessi limiti previsti per i corrispondenti magistrati onorari addetti all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Non è ostativa a questa ricostruzione la disposizione di cui all'art. 184 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di Organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 secondo la quale nel settore penale la proposta tabellare può prevedere l'impiego dei Giudici Onorari in servizio presso il Tribunale con esclusione dei "procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di Giudice delle Indagini preliminari o di Giudice dell'udienza preliminare". Tale norma, difatti, non può che riferirsi all'ipotesi di assegnazione di



M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

tale tipologia di procedimenti ai giudici onorari e dunque all'esercizio delle funzioni Gip/Gup direttamente da parte dei magistrati onorari, non già all'assegnazione di questi ultimi all'ufficio del processo e, dunque, al mero svolgimento dei compiti di cui al comma 10 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017.

Tanto premesso, deve concludersi che la disciplina vigente non vieta la costituzione dell'Ufficio per il processo presso la Sezione GIP/GUP.

3.3. Il regime vigente per i magistrati onorari nominati prima del 15 agosto 2017. Il compenso per i Gop assegnati all'Ufficio per il processo nel primo quadriennio.

Un ulteriore profilo problematico¹⁷ attiene alle concrete modalità operative dell'Ufficio per il processo, da costituire nei modi e termini di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 116/2017, ed in particolare alle modalità di pagamento dei Gop, nominati prima del 15 agosto 2017, addetti a tale Ufficio.

A tal proposito va qui evidenziato che, quanto ai magistrati onorari nominati prima della predetta data, anche se immessi in servizio successivamente, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lgs.116/2017¹⁸. In tal senso trova soluzione anche un recente quesito in ordine al trattamento economico e giuridico dei VPO, che se nominati prima del 15 agosto 2017, anche se immessi in servizio posteriormente, godono dello *status* contemplato dal regime previgente, sia in ordine al regime delle indennità previste dall'art. 4, del quale si leggerà a seguire, sia in merito alle modalità di impiego¹⁹.

Infatti, tornando al compenso previsto per il Gop, nominato prima del 15 agosto 2017 e inserito nell'ufficio per il processo, se l'art. 31 del d.lgs. in esame prevede che, sino alla scadenza del quarto anno successivo al 15 agosto 2017, per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale già in servizio alla suddetta data, continuano ad applicarsi i criteri previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 273/1989 e che detta disposizione, come successivamente integrata e modificata dall'art. 3 bis D.L. n. 151/2008, ricollega la corresponsione dell'indennità necessariamente ed esclusivamente alla attività di udienza che non è, invece, prevista per la gran parte delle attività delegabili nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

Su questo specifico punto il Consiglio, anche a seguito di confronto tenutosi in sede di Comitato paritetico con il Ministero della Giustizia²⁰, deve prendere atto della normativa vigente, proponendo al Ministro della Giustizia una modifica legislativa che consenta l'equiparazione delle modalità di pagamento dei Gop assegnati all'ufficio per il processo ai Vice procuratori onorari.

Specificamente la disciplina dei compensi dei giudici onorari, nel regime transitorio, per i magistrati onorari già in servizio al momento della entrata in vigore della riforma, è dettata dal Decreto n. 116 del 2017 ed in particolare dall'art. 31 rubricato *Indennità spettante ai magistrati*

¹⁷ La questione è segnalata nel citato quesito del Presidente del Tribunale di Napoli.

¹⁸ In tal senso depono l'art. 32 c. 8 del D. lgs. 116/2017, che esplicitamente dichiara che per i magistrati onorari, nominati dopo il decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 e prima del 15 agosto 2017, la nomina ed il tirocinio siano disciplinati dal regime previgente. Il Consiglio ha già per altro evidenziato come il riferimento cronologico ai magistrati onorari *in servizio* debba intendersi coincidente con la data della delibera di nomina, anche per evitare sperequazioni irragionevoli nel trattamento dei magistrati onorari, quale sarebbe la valorizzazione del dato del concreto immettersi in servizio. Sul punto esemplificativamente, i commi 1 e 3 dell'art. 1 della circolare in tema di procedimento di conferma (delibera del 28 luglio 2016, in tema di procedura di conferma dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari) ritengono *in servizio* i magistrati anche solo nominati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92.

¹⁹ Il quesito posto dal Consiglio giudiziario di Brescia in data 2 febbraio 2018 (Pratica n. 8/VA/2018) deve trovare pertanto risposta in quanto indicato nel testo che precede. A ben vedere i viceprocuratori onorari in servizio presso la Procura di Mantova sono stati nominati con DM 21.7.2017, quindi prima della soglia cronologica del 15 agosto 2017, pur se immessi in servizio in data successiva, vale a dire il 14 settembre 2017. Per quanto espresso nel testo e nella nota che precede va dunque riconosciuto a tali vice procuratori onorari lo *status* di magistrato onorario, quanto al regime relativo alla indennità ed alle modalità di impiego, previsto con disciplina transitoria per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017.

²⁰ In data 13 febbraio 2018.

M.G.H.
M. GH

Esse	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

onorari in servizio che, per quanto qui interessa, statuisce che *per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.*

Il richiamato art. 4, quindi, prevede che *Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno [...] e che Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:*

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge [...].

Sarebbe, dunque, auspicabile una modifica dell'art. 4 citato che, preveda, anche per i giudici onorari di tribunali, un ulteriore diritto a percepire l'indennità giornaliera di € 98, aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello già previsto unicamente per la attività di udienza, sulla falsariga di quanto già analogamente accordato ai vice procuratori onorari per effetto del disposto della lettera b, comma 2, del citato articolo 4, che dovrebbe avere ad oggetto proprio i compiti e le funzioni che i giudici onorari potrebbero essere chiamati a svolgere, sul delega del magistrato togato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo.

In vero la volontà di investire risorse nell'Ufficio per il processo, sollecitata dal legislatore con plurimi interventi normativi (tra gli altri: art. 16 *octies* D. L. 179/2012, art. 50 del D.lg. 90/2014, art. 1, D.M. 91324/2015) risulta frustrata dalla circostanza che non sia prevista una modalità di compenso per le attività del Gop tenute in via esclusiva fuori udienza.

Una possibile soluzione, cui deve farsi ricorso in questa primissima fase transitoria, in attesa della invocata modifica di disciplina ed al fine di implementare l'Ufficio per il processo, è quella di ravvisare il presupposto per l'erogazione dell'indennità nello svolgimento di una (limitata e marginale) attività in affiancamento fisico al giudice professionale, indennità da ritenersi necessariamente compensativa anche di tutto il lavoro svolto dal magistrato onorario fuori udienza e che costituisce la maggior parte del suo lavoro.

In sostanza, lo svolgimento di alcune marginali e limitate attività di affiancamento al giudice togato in udienza, consente al magistrato onorario di maturare il diritto alla corresponsione della indennità giornaliera anche per tutte le ulteriori e principali attività svolte nell'ambito dell'ufficio del processo, altrimenti non liquidabili. Tale applicazione della disciplina vigente è per altro incoraggiata da un riferimento alla natura aggiuntiva della attività svolta nell'ambito dell'ufficio per il processo, rispetto a quella di udienza, natura già emersa nel corso dei lavori parlamentari ²¹.

3.4. L'attribuzione degli affari nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

In ordine alle attività delegabili ai vice procuratori onorari all'interno dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 116/2017 è stato chiesto se *“l'attribuzione ai vpo dei compiti loro assegnati dalla legge sia obbligatoria, oppure facoltativa, ossia rimessa alle valutazioni del capo dell'ufficio; oppure se ci sono attività, che nel momento in cui non possono essere evase dai magistrati ordinari, vanno assegnate al vpo necessariamente”*²².

In proposito va affermato, in sintonia con quanto indicato nel suddetto quesito, che la costituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è obbligatoria: l'art. 2 appena citato afferma infatti che *«sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali*

²¹ Viene qualificata come aggiuntiva l'attività di partecipazione all'ufficio per il processo dal Dossier del Senato della Repubblica in ordine al D.L. 24 giugno 2014 n. 90 a proposito dell'art. 50.

²² Tale quesito è stato posto in data 17 ottobre 2017 dalle dott.sse S.C.S. e D.M., entrambe v.p.o. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.



M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

*ordinari, strutture organizzate denominate “ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica”». Se la costituzione di tale ufficio è obbligatoria, il legislatore non indica un contenuto minimo ed ineliminabile di attribuzioni che devono essere conferite ai vice procuratori che ne fanno parte: l’art. 16, nel disciplinare le *funzioni* ed i *compiti* dei vice procuratori onorari, rimanda infatti da una parte alle attività delegate ai vice procuratori onorari dall’art. 17 e dall’altra alle attività di supporto che il magistrato professionale può ricevere dal vice procuratore onorario. Spetterà quindi al progetto organizzativo elaborato dal procuratore la concreta individuazione delle attività che potranno essere svolte dai vice procuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 stabiliscono. Ove il progetto organizzativo preveda un’irragionevole utilizzazione dei vice procuratori onorari, questi ultimi, al pari dei magistrati professionali dell’ufficio, potranno attivare gli opportuni momenti partecipativi previsti dalla normativa consiliare; parimenti, ciascun soggetto interessato potrà segnalare eventuali violazioni del progetto organizzativo già approvato.*

3.5. Il divieto di delega degli affari civili ai VPO: proposta al Ministro di modifica legislativa.

Va qui affrontato, in ragione della attinenza tematica all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, anche il tema della mancata previsione della facoltà di delega delle funzioni del pubblico ministero in materia civile ai VPO.

A tal proposito, il Consiglio condivide e fa proprio l’ invito al legislatore, già formulato al Ministro della Giustizia²³, di reintrodurre, in occasione del previsto intervento legislativo correttivo, la predetta facoltà, che restituirebbe efficienza agli uffici di collaborazione anche in funzione di tutela dei soggetti deboli, quali sono i soggetti dei procedimenti civili nei quali il pubblico ministero è parte.

Per altro la mancata previsione della facoltà di delega ai vice procuratori onorari delle funzioni del pubblico ministero in materia civile è stata affiancata la contestuale abrogazione delle disposizioni di cui al previgente art. 72 del r.d. 12/1941, che consentivano l’attribuzione di delega delle funzioni del pubblico ministero di udienza, nei procedimenti, sia penali che civili, nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ai magistrati ordinari in tirocinio ed ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

Con riferimento alla mancata previsione della facoltà, per il procuratore della Repubblica, di rilasciare delega ai vice procuratori onorari in relazione ai procedimenti civili nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, deve osservarsi come tale limitazione non risulti in linea con la complessiva finalità di valorizzazione del ruolo della magistratura onoraria dichiaratamente perseguita dal legislatore, anche attraverso l’ampliamento della sfera di competenza del giudice di pace (estesa pure alla materia della volontaria giurisdizione) e con la correlata espansione dell’ambito di funzioni, compiti e attività delegabili ai medesimi VPO nella materia penale, che pure la riforma organica della materia ha consentito di realizzare.

Tale scelta, poi, si appalesa ancor più problematica in quanto, come detto, è stata affiancata dalla abrogazione dell’art. 72 del regio decreto nr. 12 del 1941 (Ordinamento Giudiziario) che, alla lett. e) del comma 1, prevedeva che, nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero potessero essere svolte, nei giudizi sia civili che penali, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, “da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)”.

²³ L’esigenza condivisa dal Consiglio è rappresentata dalle note pervenute in data 20 settembre 2017, prot. CSM n. A-47208/2017, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e in data 27 settembre 2017, prot. CSM n. A-48231/2017, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, aventi ad oggetto: “*decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, recante nuova disciplina della magistratura onoraria*” (Prat. N. 49/GT/2017).

M.G.H.
M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

Tale preclusione, che peraltro limita fortemente l'attività di tirocinio pratico dei M.O.T., non risponde a canoni di ragionevolezza, anche perché la previsione della partecipazione dei predetti all'udienza dinanzi al giudice di pace, prevista dall'art. 50 – I comma lett. a) d.lgs. nr. 274/00 (“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”), non è stata abrogata.

In generale, entrambe le scelte sopra richiamate appaiono contraddire le dichiarate finalità legislative di ampia valorizzazione delle funzioni dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, in fatto ostacolando il razionale impiego delle risorse complessivamente disponibili ai fini dell'efficace organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

4. L'istituto della applicazione dei magistrati onorari.

Il Presidente della Corte di Appello di Venezia pone un quesito relativo alla possibilità di disporre *“la applicazione distrettuale”* di un magistrato onorario in servizio presso un altro Tribunale del distretto, ovviamente previa acquisizione del suo consenso²⁴.

Il quesito consente di fare il punto sulla disciplina, allo stato vigente, in tema di applicazioni e supplenze dei magistrati onorari.

L'art. 14 del d.lgs. n.116 del 2017 rubricato *Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace* prevede, al primo comma, che: *Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.*

La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 è operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

L'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

Con riferimento alla operatività di tale disposizione deve richiamarsi l'art. 32, comma 9, del medesimo decreto in esame che dispone che *Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.*

La norma, come detto, -immediatamente efficace già al momento della entrata in vigore del decreto- non consente di far ricorso alla applicazione di giudici onorari in servizio presso altro Tribunale del distretto da parte del Presidente della Corte di Appello, né paiono esservi spazi per

²⁴ Nota prot. n. 14489/2017 U in data 19 settembre 2017 del Presidente della Corte di Appello di Venezia (prot. CSM n. A-47289/2017 del 21 settembre 2017) avente ad oggetto: quesito in merito alla possibile interpretazione estensiva dell'art. 14 D.L.vo 116/2017 (applicazione distrettuale di un magistrato onorario in servizio presso un altro Tribunale del distretto), sollevato dal Presidente del Tribunale di Vicenza con nota n. 5831 del 19 settembre 2017. (Trasmessa dal Comitato di Presidenza del 28 settembre 2017 alla Settima e alla Ottava Commissione per quanto di rispettiva competenza) (Prat. N. 48/GT/2017).

M.G.H.
M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

una interpretazione *estensiva* suggerita dal Presidente della Corte di Appello di Venezia tale da consentire di attuare una siffatta mobilità della magistratura onoraria a livello distrettuale.

Questo il sistema a regime; discorso diverso, tuttavia, deve farsi con le applicazioni disposte in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della L. 57/2016, rubricato *Applicazione dei giudici di pace nella parte in cui ha precisato che Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.*

Tale disposizione, tuttavia, al comma 6, prevede che *Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge*, cioè a far data dal 14 maggio 2018.

Nella sola vigenza di tale normativa, dunque, si è accordata la possibilità, in via transitoria, di procedere alla applicazione ad un ufficio del giudice di pace, da parte del Presidente della Corte di Appello, di un giudice di pace addetto ad altro ufficio del giudice di pace del distretto. Tale possibilità, in ogni caso, non è prevista per i giudice onorari di tribunale.

La nuova normativa, invece, introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n.116 del 2017, consente la supplenza e, nei casi previsti, anche l'applicazione ad un ufficio del giudice di pace di uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Inoltre, per quanto previsto dall'art. 32, co. 9 del medesimo decreto, sia i giudici di pace che i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio.

In definitiva, quindi, per effetto del regime transitorio e temporaneo con scadenza al mese di maggio 2018 introdotto dalla legge delega del 2016, è residua in capo ai Presidenti di Corte di Appello, la possibilità di procedere alla applicazione ad uffici del giudice di pace del distretto di uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto; a far data dalla entrata in vigore del decreto n.116/2017 è possibile procedere, da parte dei presidenti di Tribunale, alla destinazione sia di giudici di pace sia di giudici onorari di tribunale, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del medesimo circondario; a regime, infine, assorbite le figure dei giudice di pace nell'unica figura di giudice onorario di pace, la norma è chiara nell'attribuire ai Presidenti di Tribunale il potere di destinare in supplenza o, eventualmente in applicazione, uno o più giudici onorari di pace in servizio presso un altro ufficio del giudice di pace del medesimo circondario.

5. Il tema delle incompatibilità.

5.1. Linee essenziali della disciplina in tema di incompatibilità.

L'art. 2, comma 4, della legge delega n. 57/2016 e l'art. 5 del d.lgs. n. 116/2017 hanno disciplinato le incompatibilità dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, in alcuni punti innovando rispetto alla pregressa ed ormai abrogata disciplina, dettata dall'art. 8 della legge n. 374/1991 (per i giudici di pace) e dagli artt. 42 quater e 71 del regio decreto n. 12/1941 (per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari).

Ripercorrendo in sintesi la normativa, vi è divieto di esercizio delle funzioni di magistrato onorario per i ministri di culto, per i titolari di cariche elettive di natura politica, per i titolari, all'attualità o negli ultimi tre anni, di incarichi direttivi in partiti o nelle "associazioni sindacali comparativamente più rappresentative", per "coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria", nonché per coloro i cui prossimi congiunti svolgano tali ultime attività. Inoltre, gli avvocati ed i praticanti abilitati non possono esercitare la professione forense "presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte



M. GH

<i>Csm</i>	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado"; il divieto di svolgimento della professione forense nello stesso circondario dove il magistrato onorario svolge la sua attività non si estende però al Tribunale per i minorenni ed alle giurisdizioni amministrativa, contabile, militare e tributaria. Per il magistrato onorario vi è poi il generalizzato divieto di "ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie". Il legislatore ha infine stabilito che "i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario". Non è stata invece prevista un'incompatibilità derivante dalla presenza, nel medesimo ufficio giudiziario, di un magistrato onorario e di un magistrato ordinario.

In ordine a tali norme primarie la circolare n. 20193/2017 del 15 novembre 2017 ha dettato disposizioni integrative e di chiarimento.

In particolare, ripercorrendo in sintesi le disposizioni della circolare, si è stabilito che: ai fini dell'incompatibilità il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado, mentre il rapporto di affinità rileva solo per il primo grado (art. 2); al rapporto di coniugio sono state parificate la convivenza, la condizione di parte dell'unione civile, ogni altra ipotesi ad essa equiparata dalla legge nonché la stabile relazione affettiva (art. 2); le incompatibilità scattano a decorrere dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina mentre, durante lo svolgimento del tirocinio, vi è comunque il divieto di svolgere attività professionale forense dinanzi ai magistrati con i quali il magistrato onorario collabora personalmente (art. 5); all'atto della domanda di ammissione al tirocinio, i magistrati devono impegnarsi a rimuovere ogni situazione di incompatibilità entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico (art. 4); salvo quanto già scritto in ordine alle giurisdizioni speciali, il divieto di svolgere attività professionale forense per i magistrati ordinari è assoluto e si estende alle attività di mediazione e di negoziazione assistita (art. 5); proprio la possibilità di esercizio dell'attività professionale presso le giurisdizioni speciali rende possibile al magistrato onorario di essere iscritto e di avere uno studio professionale nel circondario dove svolge la sua attività (art. 5); per i prossimi congiunti del magistrato onorario, o per le persone a lui legate da rapporti di collaborazione professionale, l'incompatibilità del magistrato onorario ricorre quando l'attività professionale svolta dagli stessi "non sia occasionale" (art. 6); si intende come occasionale quell'attività forense che ricorre "quando il prossimo congiunto del magistrato onorario, o la persona a lui legata da rapporti di collaborazione professionale, ... non abbia avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi o comunque non vi svolga, con una certa continuità, una porzione, anche minore, della propria professione. A tal fine andranno valutati la quantità del contenzioso patrocinato, la sua qualità, il suo rilievo sociale, le dimensioni dell'ufficio" (art. 6); le incompatibilità si applicano sia che il magistrato onorario svolga la professione di avvocato sia che non la eserciti e riguardano anche il praticante avvocato abilitato all'esercizio della professione (art. 6); l'incompatibilità derivante dallo svolgimento di abituale attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, emerge dovunque tale attività sia svolta e si riferisce ad un rapporto di dipendenza professionale, ad una stabile collaborazione professionale, anche in forma autonoma, ovvero al patrocinio come avvocato (art. 7); due magistrati onorari legati tra di loro da rapporto di coniugio, di convivenza, di parte dell'unione civile, di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado non possono esercitare le funzioni all'interno del medesimo ufficio, che per i vice procuratori onorari è l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, per i giudici onorari di pace, è l'ufficio per il processo costituito in Tribunale ovvero l'ufficio del giudice di pace. Ferma l'applicabilità della normativa processuale in tema di astensione o ricusazione, non vi è quindi incompatibilità per la compresenza, nel medesimo circondario, di due magistrati legati tra loro da vincoli di parentela ma operanti in diversi uffici (art. 9); la situazione di incompatibilità può essere rimossa, salve le responsabilità disciplinari per le condotte pregresse non segnalate (art. 10); la sussistenza di una situazione di incompatibilità, anche se non dichiarata dal magistrato,



M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

determina l'attivazione di un procedimento di incompatibilità, istruito dal procuratore generale (per i vice procuratori onorari) o dal presidente della Corte d'appello (per i giudici onorari di pace), nel quale, all'esito della contestazione e dell'istruttoria, la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario esprime il suo motivato parere e trasmette poi gli atti al Consiglio Superiore, che provvede (art. 11); non è possibile rimuovere una causa d'incompatibilità con un trasferimento ad altro ufficio, salvo che, in via meramente transitoria, per i magistrati onorari in servizio al 15 gennaio 2018, con richiesta da rendersi entro la stessa data (art. 13).

5.2. I quesiti e le relative risposte

Nelle more dell'emanazione della circolare, l'Ottava Commissione, con comunicazione deliberata nella seduta del 25 luglio 2017, aveva invitato i dirigenti degli uffici a non trasmettere né al Consiglio giudiziario né al Consiglio superiore le dichiarazioni, i quesiti e le richieste che in tema di incompatibilità dovessero giungere dai singoli magistrati onorari. Si era altresì precisato che i magistrati onorari non sarebbero stati tenuti, fino all'emanazione della normativa secondaria di cui si è scritto, a segnalare alcunché.

Gran parte dei quesiti ricevuti è dunque pervenuta dopo l'emanazione della circolare.

Si provvederà di seguito a dare risposta ai quesiti ricevuti, il che in alcuni casi imporrà di richiamare la normativa esistente, primaria e secondaria, e di indicare ulteriori elementi di chiarificazione.

La prima tematica da approfondire scaturisce da una richiesta rivolta all'Ottava Commissione²⁵ a «*valutare la possibilità di elidere dall'art. 7 della nuova circolare attuativa della legge sulla magistratura onoraria, tra le cause di incompatibilità, l'espressione "di un rapporto di dipendenza professionale", limitando l'incompatibilità, come previsto dalla normativa primaria, a coloro che esercitano un'attività professionale ovvero una collaborazione professionale ovvero il patrocinio come avvocato per conto di imprese assicurative e bancarie.*».

Come già accennato in premessa, l'art. 7 della circolare n. 20193/2017 del 15 novembre 2017 prevede che «*l'incompatibilità derivante dallo svolgimento di abituale attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria*» discenda dall'esistenza, «*durante lo svolgimento dell'incarico..., di un rapporto di dipendenza professionale, di una stabile collaborazione professionale, anche in forma autonoma*» ovvero dell'esercizio del «*patrocinio come avvocato, in forma non occasionale*»; tale norma riguarda indifferentemente sia i giudici onorari di pace sia i vice procuratori onorari, quanto all'esercizio di attività professionale in proprio da parte del magistrato onorario, e soltanto i giudici onorari di pace quanto all'esercizio di attività professionale da parte dei prossimi congiunti degli stessi.

Ebbene, come chiarito nella relazione di accompagnamento, tale divieto mira ad «*evitare che persone operanti in settori delicati e rilevanti della vita economica e finanziaria della società civile possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nel dover decidere controversie sorte in contesti professionali nei quali continuano ad essere inseriti*» (Corte Costituzionale, sentenza n. 60/2006). Dinanzi a tale finalità, l'esistenza di un rapporto di dipendenza professionale per imprese bancarie o assicurative determina un appannamento della percezione di imparzialità del magistrato onorario come e più dello svolgimento, in favore delle stesse imprese, di attività professionali autonome: tale rapporto di dipendenza professionale (che ben può riguardare anche mansioni direttive) crea infatti un diretto inserimento del lavoratore nella struttura dell'azienda, con correlati diritti e doveri.

D'altronde, il legislatore non ha fatto espresso riferimento alla sola attività di lavoro autonomo sicché è ragionevole e coerente alla *ratio* della norma individuarne l'ambito applicativo anche al lavoro dipendente.

²⁵ La richiesta del 6 dicembre 2017 è a firma del Consigliere Maria Elisabetta Alberti Casellati.

M.G.H.
M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

L'estensione anche ai vice procuratori onorari dell'incompatibilità derivante dall'esercizio diretto di attività professionale per imprese assicurative o bancarie discende poi direttamente dal testo di legge, come chiarito al punto 8) della relazione di accompagnamento.

In via conclusiva sul punto, non risulta possibile provvedere alla modifica del testo della circolare nei termini richiesti.

La successiva tematica nasce da quesito posto in data 10 ottobre 2017 relativamente alla decorrenza del regime delle incompatibilità ed alla loro estensione²⁶.

Quanto alla decorrenza del regime delle incompatibilità, la risposta è già contenuta nell'art. 5, comma 2, della circolare n. 20193/2017 del 15 novembre 2017 in materia di incompatibilità per i magistrati onorari, dove si precisa che, per i magistrati onorari, l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense "*si applica a decorrere dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina*", ossia da momento successivo allo svolgimento del tirocinio. La stessa norma precisa però che "*durante lo svolgimento del tirocinio, i vice procuratori onorari ed i giudici onorari di pace non possono svolgere attività professionale forense dinanzi ai magistrati collaboratori ed ai magistrati affidatari ai quali sono assegnati e devono rinunciare ad eventuali incarichi professionali relativi a contenziosi affidati a tali magistrati*".

In ordine poi alla nozione di "attività professionale forense", anche la "*mera domiciliazione*" rientra in essa perché, se svolta da un avvocato, può ben esserlo a titolo oneroso e, comunque, determina l'instaurarsi di rapporti professionali e personali tra il procuratore ed il domiciliatario, tali da sconsigliare che quest'ultimo possa contestualmente svolgere attività professionale forense nello stesso circondario.

Sempre in ordine alla portata dell'incompatibilità, va affermato che, per i giudizi in Corte d'appello, essa riguarda soltanto quelli scaturiti dal circondario in cui il magistrato onorario svolge la sua attività professionale. Ciò in quanto sia la norma primaria sia la norma secondaria fanno riferimento al solo "*circondario*" e non al "*distretto*". Sul punto la normativa non è cambiata e non v'è ragione di discostarsi dalla precedente prassi interpretativa consiliare (cfr. delibera dell'11 dicembre 2008 prot. CSM n. P-32618/2008 del 19 dicembre 2008 e delibera del 23 luglio 2014 prot. CSM n. P-13650/2014 del 24 luglio 2014). Il riferimento al circondario implica però la sussistenza della situazione d'incompatibilità nei giudizi di secondo grado in procedimenti che in primo grado erano di competenza del giudice di pace. Allo stesso tempo, il medesimo riferimento al circondario, sul piano letterale e sul piano teleologico, implica necessariamente che quando la relativa competenza si radichi per effetto di speciali disposizioni di legge sussista egualmente l'incompatibilità. Ciò vale, ad esempio, nel settore civile per il foro erariale ex art. 25 c.p.c. e per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003 e successive modifiche; nel settore penale, sempre in via esemplificativa, per la competenza distrettuale ex art. 51 c.p.p., per quella ex art. 309, comma 7, del tribunale del riesame nonché per quella della Corte d'assise ex artt. 1 e seguenti della legge n. 287/1951. A ritenere altrimenti, infatti, si consentirebbe al magistrato onorario di esercitare l'attività professionale all'interno dello stesso circondario in cui svolge il suo incarico, in alcuni casi per un procedimento incidentale ed in altri casi per l'intero corso del procedimento, e finanche dinanzi agli stessi magistrati con i quali collabora direttamente e quotidianamente; ciò determinerebbe un marcato appannamento dell'indipendenza e dell'imparzialità del predetto e pregiudicherebbe la *ratio* posta a fondamento della normativa primaria e secondaria.

²⁶ La dott.ssa S.S., giudice onorario del Tribunale di Milano, chiede se "*l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense ... sussista sin da ora o dal superamento del tirocinio*" ed inoltre se "*l'incompatibilità valga anche per la mera domiciliazione senza sottoscrizione di atti né la partecipazione ad udienze*".



M.G.H.

<i>Csm</i>	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018



B.CO.

Pertanto, per esemplificare e riprendendo due quesiti posti sul tema²⁷, si deve ritenere che un magistrato onorario in servizio nel circondario di Potenza e che sia, nel contempo, avvocato iscritto all'Ordine di Lagonegro, possa patrocinare in Corte d'appello per procedimenti provenienti da circondari diversi da quello di Potenza e non possa mai patrocinare nel circondario di Potenza, neppure per procedimenti in cui la competenza di tale circondario si radichi per speciali disposizioni di legge, nel settore civile o penale, e tanto meno per giudizi di secondo grado già di competenza del giudice di pace in primo grado. Per chiarire ancor meglio, se il Tribunale di Potenza è competente ex art. 25 c.p.c. per una causa contro un'amministrazione statale sorta in via di fatto nel circondario di Lagonegro, quel magistrato onorario non potrà patrocinarla; egualmente, il patrocinio non sarà consentito per una richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. pur relativa ad un procedimento per il quale la competenza è del Tribunale di Lagonegro.

Sempre in ordine all'estensione delle incompatibilità, va precisato, in risposta ad ulteriore quesito posto²⁸, che esse riguardano indifferentemente i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari: né la norma primaria né gli artt. 5 e 6 della Circolare pongono in proposito delle differenze. Piuttosto, l'art. 6 della circolare afferma che le incompatibilità derivanti dall'esercizio della professione forense da parte di prossimi congiunti del magistrato onorario o di persone a lui legate da rapporti di collaborazione professionale sussistono *“qualora tale attività professionale non sia occasionale”*; l'occasionalità, a sua volta, ricorre *“quando il prossimo congiunto del magistrato onorario, o la persona a lui legata da rapporti di collaborazione professionale, ... non abbia avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi o comunque non vi svolga, con una certa continuità, una porzione, anche minore, della propria professione. A tal fine andranno valutati la quantità del contenzioso patrocinato, la sua qualità, il suo rilievo sociale, le dimensioni dell'ufficio”*. Dunque, dinanzi ad un'attività forense non occasionale svolta dal prossimo congiunto del magistrato onorario, o da persona a lui legata da rapporti di collaborazione professionale, sussiste comunque una situazione di incompatibilità del magistrato onorario, anche se l'attività forense sia esercitata unicamente nel settore civile e se il magistrato onorario sia un vice procuratore onorario, che come tale svolge il suo incarico nel settore penale. Ciò in quanto anche in questo caso, specie nei Tribunali piccoli e medi, sussiste il pericolo di un appannamento della credibilità dell'istituzione giudiziaria. Se questo è vero, è però altrettanto vero che nella valutazione sull'occasionalità o meno dell'attività forense svolta, rileva anche il parametro della sua *qualità* sicché, per un vice procuratore onorario, potrà comunque tenersi presente, unitamente agli altri parametri, che il prossimo congiunto dello stesso, o la persona a lui legata da rapporti di collaborazione professionale, svolga la sua attività forense unicamente nel settore civile; inoltre, l'ulteriore requisito delle *dimensioni dell'ufficio* consentirà di valutare con maggiore elasticità le situazioni di incompatibilità venutesi a determinare nei grandi Tribunali.

²⁷ L'avv. M.G., giudice onorario del Tribunale di Lecce ed avvocato iscritto all'Ordine di Brindisi, con quesito pervenuto in data 7 dicembre 2017, chiede *“se sussista incompatibilità fra le funzioni di giudice onorario esercitate presso il Tribunale di Lecce e l'attività di avvocato espletata dinanzi alla Corte di Appello di Lecce in grado di appello per i giudici che non provengono dal Tribunale di Lecce (quindi celebrati in primo grado dinanzi al Tribunale di Brindisi)”*. L'avv. M. D. I., giudice onorario del Tribunale di Potenza ed avvocato iscritto all'Ordine di Lagonegro, chiede *“se esiste oppure no incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di GOP e l'esercizio dell'attività forense innanzi alla Corte d'Appello di Potenza e il Tribunale di Sorveglianza del medesimo ufficio, per procedimenti che provengono dal tribunale di Lagonegro”*.

²⁸ La dott.ssa M.C.S., vice procuratore onorario presso la Procura di Cosenza, chiede *«se sussistano situazioni di incompatibilità per come indicate al punto “E” ed al punto “I” della “dichiarazione relativa ad eventuali cause di incompatibilità” nel momento in cui il coniuge del V.P.O. svolga abitualmente attività professionale di avvocato civilista e faccia parte, inoltre, di uno studio associato che esercita la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove la moglie svolge le funzioni di V.P.O.»*.

M.G.H.
M. GH

<i>Csm</i>	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

Alla luce di quesito proposto in data 14 novembre 2017²⁹, appare poi opportuno ribadire che, come invero già chiarito ai paragrafi 4) e 5) della relazione di accompagnamento alla Circolare n. 20193/2017 del 15 novembre 2017 in materia di incompatibilità per i magistrati onorari, la normativa di cui agli artt. 18 e 19 del regio decreto n. 12/1941 non trova applicazione per i magistrati onorari e comunque, in quanto norma generale, dovrebbe soggiacere rispetto alla norma speciale di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017. Pertanto, il giudice di pace è tenuto ad astenersi *“quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto parte o fa parte il difensore di una delle parti”*³⁰.

In sintesi, quindi, può concludersi che:

- la decorrenza delle incompatibilità per lo svolgimento di attività professionale da parte dei magistrati onorari è indicata all'art. 5, comma 2, della circolare n. 20193/2017 del 15 novembre 2017;
- anche la mera domiciliazione costituisce attività forense e, quindi, ricade nei divieti previsti dalla suddetta circolare;
- per i giudizi in Corte d'appello, l'incompatibilità riguarda soltanto quelli scaturiti dal circondario in cui il magistrato onorario svolge la sua attività professionale;
- l'incompatibilità sussiste anche per i giudizi che si radicano nel circondario dove il magistrato onorario svolge la sua attività in virtù di speciali disposizioni di legge;
- le incompatibilità previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 116/2017 e dalla circolare n. 20193/2017 si riferiscono indifferentemente ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di pace, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3, della predetta circolare, la quale si riferisce ai soli giudici onorari di pace.

Tanto considerato, il Consiglio

d e l i b e r a

- di approvare la suindicata risoluzione, anche in risposta ai quesiti dei quali si è dato atto;
- la modifica dell'art. 20 della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, inserendo, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis: *“nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 117/2016, il Consiglio giudiziario trasmette la proposta di tabella, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate, alla Sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 25/2006, e successive modifiche. La sezione autonoma, entro trenta giorni, trasmette nuovamente gli atti al Consiglio giudiziario unitamente ad una propria valutazione”*;

d e l i b e r a

altresì, di proporre al Ministro della Giustizia la modifica legislativa necessaria:

- a garantire il compenso per il giudice onorario di pace nominato prima del 15 agosto 2017 per l'attività svolta nell'Ufficio per il processo, con la modifica del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel senso che debba sostituirsi alla attuale formulazione:

“Art. 4.

²⁹ Più in dettaglio, l'avv. N.R., giudice di pace di Taranto, *«chiede di sapere ... se l'art. 19, 2° comma, 2° capoverso, del d.lgs. n. 116/2017, ... in ordine all'astensione del giudice di pace per i “parenti” che sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale, ha abrogato la norma speciale di cui agli artt. 18 e 19 del r.d. n. 12/1941»*.

³⁰ Va in questa sede data risposta anche al quesito del 1 febbraio 2018 proposto dal dott. A. I., vice procuratore onorario in servizio presso la Procura di Milano, in ordine alla sussistenza di una incompatibilità fra il ruolo del magistrato onorario componente della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e l'incarico di rappresentanza in associazioni sindacali ovvero di rappresentante dei vice procuratori onorari nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. A ben vedere gli incarichi da ultimo descritti non risultano indicati dalla normativa primaria e secondaria come causa di incompatibilità. Ogni ulteriore valutazione, afferente l'inopportunità, risulta pertanto rimessa alla valutazione del singolo magistrato onorario.

M.GH
M. GH

Csm	Roma	07/03/2018
	Protocollo	P 4097/2018

B.CO.

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.”

la seguente:

“Art. 4.

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98, per le attività di udienza e per quelle svolte nell'ambito dell'Ufficio per il processo.”;

- a reintrodurre la delega all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero per gli affari civili al VPO;

delibera

di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Corti di Appello, ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali.”

■ SEGRETARIO GENERALE

(Paola Piraccini)

Paola Piraccini